



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 166 del 21 OTT. 2011

OGGETTO: Ricorso " Dr. Ing. Benedetto Sidoti Pinto +10 c/ Provincia Regionale di Messina"
T.A.R. Sicil. Sez. Catania .Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio.

L'anno duemilaundici il giorno VENTUNO del mese di OTTOBRE nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

			PRESENTE
1.	Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>SI</u>
2.	Assessore Dott. Antonino	TERRANOVA	<u>SI</u>
3.	Assessore Dott. Michele	BISIGNANO	<u>SI</u>
4.	Assessore Dott. Renato	FICHERA	<u>NO</u>
5.	Assessore Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>SI</u>
6.	Assessore Dott. Carmelo	TORRE	<u>NO</u>
7.	Assessore Dott. Pasquale	MONEA	<u>SI</u>
8.	Assessore Dott. Salvatore	SCHEMBRI	<u>NO</u>
9.	Assessore Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>SI</u>
10.	Assessore Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>NO</u>
11.	Assessore Dott. Maria	PERRONE	<u>SI</u>
12.	Assessore Sig. Giuseppe	MARTELLI	<u>NO</u>
13.	Assessore Dott. Mario	D'AGOSTINO	<u>NO</u>
14.	Assessore Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>SI</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

~~Ritenuto di provvedere in merito;~~

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

Dipartimento 1° U.D. Affari Legali U.O. Legale e Contenzioso

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Avv. Anna Maria Tripodo

Oggetto: Ricorso “~~Dr. Ing. Benedetto Sidoti Pinto +10 e/~~ Provincia Regionale di Messina”
T.A.R. Sicil. Sez. Catania .Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio.

PROPOSTA

PREMESSO che, con atto notificato il 30/06/2011, l'Ing. Benedetto Sidoti Pinto, l'Ing. Armando Cappadonia, l'Arch. Francesco Alibrandi, l'Ing. Giuseppe Celi, la Dott.ssa Silvana Schachter, l'Ing. Vincenzo Carditello, l'Arch. Gabriele Schifilliti, l'Arch. Vincenzo Gitto, l'Ing. Agostino Amato, la Dott.ssa Carolina Musumeci e l'Avv. Anna Maria Tripodo, tutti Dirigenti di ruolo di questa Provincia Regionale hanno promosso ricorso innanzi al T.A.R. Sicilia, sez. di Catania per ottenere l'annullamento della deliberazione n. 41 del 13.04.2011, con la quale la Giunta Provinciale ha approvato la modifica del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, ritenendo detto provvedimento in contrasto con i criteri generali fissati a suo tempo dal Consiglio Provinciale con la deliberazione n. 152 del 24.09.1999 e con gli artt. 107,109 e 111 del T.T.U.E.L. D.lgs. 267/2000 nonché con l'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. EE.LL. del 31/03/1999.

RITENUTO che è opportuno per questo Ente costituirsi in giudizio al fine di resistere alle richieste avanzate dai ricorrenti e in tal senso autorizzare il Sig. Presidente p.t. di questo Ente a nominare un difensore di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DATO ATTO che per compensi e spese, al lordo degli oneri di legge, derivanti dal conferimento del presente incarico, sarà prevedibilmente corrisposta al Legale incaricato della difesa di questo Ente una somma pari a € 2.500,00 =, di cui € = lordi, a titolo di acconto, vengono impegnati con il presente provvedimento, sul Cod. 1010903, Cap. 2260, alla voce “Spese per liti, arbitrati, ecc...” del Bilancio Provinciale 2011 in corso di predisposizione poiché trattasi di spesa indifferibile e urgente, la cui mancata assunzione esporrebbe l'Ente a un danno grave e irreparabile, la restante somma verrà impegnata in fasi successive, connesse agli sviluppi dell'iter dell'incarico e alla consequenziale maturazione ed effettiva quantificazione del credito dello stesso

professionista, giusto quanto disposto con deliberazione della Corte dei Conti n. 187 del 14/11/2008;

segue >

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il D. L. n. 223/06, convertito con L. n. 248 del 04/08/06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale, in relazione al ricorso promosso, innanzi a l T.A.R. Sicilia sez. di Catania , dall'Ing. Benedetto Sidoti Pinto + 10 Dirgenti di ruolo di questo Ente , con atto notificato il 30.06.2011 a stare in giudizio, dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DARE ATTO che, per tale attività, sarà prevedibilmente corrisposto al Legale il compenso di € 2.500,00 =, al lordo degli oneri di legge;

IMPEGNARE, con il presente provvedimento, intanto la somma di € = a titolo di acconto, sul Cod. 1010903, Cap. 2260, alla voce "Spese per liti, arbitrati, ecc..." del Bilancio Provinciale 2011 in corso di predisposizione, dando atto che trattasi di spesa indifferibile e urgente, la cui mancata assunzione esporrebbe l'Ente a un danno grave e irreparabile, mentre la restante somma verrà impegnata in fasi successive, connesse agli sviluppi dell'iter dell'incarico e alla consequenziale maturazione ed effettiva quantificazione del credito dello stesso professionista, giusto quanto disposto con deliberazione della Corte dei Conti n. 187 del 14/11/2008;

DARE MANDATO al Dirigente del 1° Dipartimento – U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso, di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. Copia ricorso


IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA




14 LUG. 2011

Addi, _____

IL DIRIGENTE
(Avv. Anna Maria Tripodo)



IL PRESIDENTE



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 14 LUG. 2011

IL DIRIGENTE

(Avv. Anna Maria Tripodo)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Addi 21 OTT. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE
del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabrò

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi 21 OTT. 2011

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI

Impegno n. 148 Atto _____ del _____

Importo € 2500,00

Disponibilità Cap. 3260 Bil. 2011

Messina 13/10/11 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE
del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabrò

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to Dott. Antonino TERRANOVA

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

L'ADDETTO

f.to _____

Messina, _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

f.to _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione *f.to* _____ pubblicata all'Albo di questa Provincia il 30 OTT. 2011 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, il _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando le materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, il _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, il 24 OTT. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Anna Maria TRIPODO

PRIP. AFF. LEG

STUDIO LEGALE

Avv. FRANCESCO AMALFA

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

Via Tre Monti, 70 98057 MILAZZO Tel./fax 090/9240442

Mobile +393387532023 E mail: avv.francescoamalfa@virgilio.it

Pec francescopaolo.amalfa@cert.ordineavvocati.barcellona.it

COPIA

PUBBLICO ISTRUTTORE

UFFICIO SINDACALISTICO

0661 30/06/2011

30 GIU 2011

ECC.MO. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER

DIPARTIMENTO - U.D.

LA SICILIA - SEZIONE STACCATA DI CATANIA

PROCURA

Ricorso

Nell'interesse dei sigg.: **dr. ing. Benedetto Sidoti Pinto**, nato a Palermo il 13 gennaio 1950 e residente in S. Fratello, via Roma, 20 c.f. SDTBDT50H13G273P; **dr. ing. Armando Cappadonia**, nato a Messina il 8 giugno 1957 ed ivi residente in via del Fante, 68 c.f. CPPRND57H08F158S; **arch. Francesco Alibrandi**, nato a Messina il 19 gennaio 1955 ed ivi residente in via Strada comunale S. Filippo località Castanea, c.f. LBRFNC53A19F158; **dr. ing. Giuseppe Celi**, nato a Messina il 16 febbraio 1953 ed ivi residente in via Isarco, 12, c.f. CLEGGP53B16F158G; **dr.ssa Silvana Schächter**, nata a Palermo il 25 ottobre 1950, e residente in Messina, viale Annunziata, 90, c.f. SCHSVN50R65G273H; **dr. ing. Vincenzo Carditello**, nato a Messina il 13 novembre 1949 ed ivi residente in via Panoramica, 480 c.f. CRDVCN49S13F158F; **arch. Gabriele Schifilliti**, nato a Messina il 8 gennaio 1952 ed ivi residente in c.da Catalese, c.f. SCHGRL52A08F158Q; **arch. Vincenzo Gitto**, nato a Torregrotta, il 8 ottobre 1950 ed ivi residente in via Prof. Sfameni, 35 c.f. GTTVCN50R08L271U; **dr. ing. Agostino Amato**, nato a Messina, il 19 dicembre 1952 ed ivi residente in via Spadafora, Camaro Superiore, c.f. MTAGTN52T19F158V; **dr.ssa Carolina Musumeci**, nata a Messina il 7 gennaio 1951 ed ivi residente in via Luciano Manara, 106 c.f. MSMCLN51A47F158I, **avv. Anna Maria Tripodo**, nata a Messina il 29 settembre 1964 ed ivi residente in via Manzoni, 5 c.f. TRPNMR64P69F158E, tutti rappre...

Deleghiamo a rappresentarci difenderci nel presente giudizio con ogni facoltà l'Avv. Francesco Amalfa del foro di Barcellona P.G..
 Con lui eleggiamo domicilio Catania, via Caronda, 191 presso lo studio dell'Avv. Milica Impallari.
 Previamente informati ex art. D. Lgs 196/2003, quali titolari del trattamento dei dati personali, autorizziamo il predetto procuratore ad utilizzarli e comunicarli a collaboratori e sostituti ed a diffonderli nei limiti pertinenti al presente incarico.

[Handwritten signatures and notes]
 Vere le superiori firme

021082

261

2573/UL
10/6/2011

PROVINCIA REGIONALE
 DI MESSINA
 ENTRATA
 30/06/2011
 Protocollo

dall'Avv. Francesco Amalfa c.f. MLFFNC68C02 F206X ed elettivamente domiciliati in Catania, via Caronda,191 presso lo studio dell'Avv. Amilcare Impallari,

contro

- la **Provincia Regionale di Messina**, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t.,

per l'annullamento:

- della delibera G.P. n. 41 del 13 aprile 2011, divenuta esecutiva il 2 maggio 2011, con la quale la Giunta della Provincia di Messina ha approvato il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- di qualsiasi atto presupposto connesso o consequenziale.

SI PREMETTE

Gli odierni ricorrenti ricoprono il ruolo di Dirigenti di ruolo presso la Provincia Regionale di Messina.

In data 13 aprile 2011, con Deliberazione n. 41 la Giunta Provinciale di Messina ha approvato la Modifica del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi ed il riassetto della struttura organizzativa.

Nell'ottica della dichiarata necessità di operare una riorganizzazione dell'Ente che abbia come precipua finalità quella di rilanciare il ruolo della Provincia quale "*attore del processo di cambiamento economico, sociale e culturale*", la G.P. ha modificato la struttura organizzandola in n. 5 Dipartimenti ed in 15 Uffici Dirigenziali, articolandoli funzionalmente in Aree Organizzative ed Unità Operative.

Senonché, nell'operare detta ristrutturazione organizzativa, la G.P., con riferimento alle prerogative dirigenziali, ha palesemente violato la vigente normativa statale e contrattuale di riferimento, introducendo, da una parte

la possibilità che ai funzionari di Categoria D - al pari dei dirigenti - possa essere attribuita la responsabilità delle Unità Organizzative (art.8), con conseguente attribuzione della piena autonomia funzionale, gestionale ed economica (art.11) e, dall'altra, creando un nuovo organo istituzionale non disciplinato, né dallo Statuto provinciale, né dai criteri generali fissati dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 152/1999, ovvero la Conferenza di Direzione (art. 14) che, vieppiù, viola palesemente dette prerogative, atteso che allo stesso è demandata - tra l'altro - la nomina dei responsabili delle U.O. (art. 8 comma 10) potestà che la legge e il vigente CCNL assegnano, di contro, ai dirigenti.

Gli odierni ricorrenti, quali dirigenti di ruolo, hanno, dunque, interesse ad impugnare il predetto atto organizzativo, atteso che tale deliberazione incide profondamente sulle prerogative degli stessi e sulla loro collocazione all'interno dell'organizzazione dell'Ente (cfr. al riguardo Consiglio di Stato sezione V sentenza n. 827 del 13 febbraio 2009 : *In linea generale deve ritenersi sussistente l'interesse a ricorrere contro un determinato atto organizzativo avente carattere generale da parte dell'impiegato dell'ente pubblico che lo ha adottato, tutte le volte in cui tale provvedimento sia suscettibile di incidere in maniera significativa sulla collocazione dell'impiegato medesimo all'interno dell'organizzazione medesima (cfr. da ultimo Cons. St., sez. I, 8 novembre 2006, n. 2356/2006, che ha riconosciuto tale legittimazione ai dirigenti di primo livello di un ente pubblico che contestavano l'istituzione di articolazioni di livello superiore intermedio)*”

L'impugnato atto appare palesemente illegittimo e se chiede l'annullamento per i motivi che di seguito si rappresentano.

IN DIRITTO

D) Violazione erronea e falsa applicazione del TUEL art. 107, 109 e 111 del D. Lgs 267/2000; violazione dell'art. 8 e segg. del CCNL EE.LL. 31 marzo 1999

L'art. 111 del D.Lgs 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) dispone espressamente che *"Gli enti locali, tenendo conto delle proprie peculiarità, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano lo statuto ed il regolamento ai principi del presente capo e del capo II del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni"*

L'art. 107 della medesima norma, poi, con riferimento alle funzioni e responsabilità della Dirigenza, dispone espressamente che:

"1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.

3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:..

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative."

Infine, l'articolo 109 del Tuel prevede che "Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all' art. 107 , c. 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97 , c. 4, lett. d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione".

Senonché, come rilevato in premesse la Giunta Provinciale con l'adottato ~~atto macro-organizzativo~~ ha palesemente violato le superiori norme.

Invero, l'atto regolamentare prevede:

- al comma II dell'articolo 8 che: "le funzioni di direzione delle unità organizzative possono essere affidate ad un dirigente o a un dipendente della categoria D";
- al comma I dell'articolo 11 che: "Il soggetto cui sia conferito l'incarico di direzione di una qualsiasi unità organizzativa dall'Area all'Ufficio, assume la responsabilità delle risorse umane e materiali allo stesso affidate ed esercita le attività in piena autonomia.";
- al comma II del medesimo articolo che: "Allo stesso devono essere, in particolare, devono essere affidate le risorse necessarie, sia finanziarie che, umane, che materiali all'espletamento della sua attività. Allo stesso va, altresì, attribuita la responsabilità dei procedimenti afferenti l'ambito funzionale di competenza sino all'emanazione del provvedimento finale.";

- al comma III del medesimo articolo che: “ *Il responsabile di unità organizzativa funzionalmente sovraordinata esercita le funzioni di direzione delle unità sottordinate esclusivamente per il tramite dei relativi responsabili, essendo preclusa ogni ingerenza nella sfera di competenza degli stessi, cui devono restare riconducibili le relative responsabilità*”;
- infine, al comma IV del medesimo articolo che: “*L’attribuzione dei relativi budget di spesa e la responsabilità del procedimento sino all’emanazione del provvedimento finale sono obbligatorie nei confronti dei responsabili di unità organizzative non dirigenziali da parte dei dirigenti di Area.*”

Con l’adozione della censurata delibera, la Giunta Provinciale di Messina ha, in primo luogo, palesemente violato il principio generale fissato dall’art. 111 del Tuel, norma che, come superiormente rilevato, impone agli enti di adeguare, nell’esercizio della propria autonomia normativa, lo statuto ed il regolamento ai principi del Tuel e del capo II, titolo II del D. Lgs 29/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, seppur “*tenendo conto delle proprie peculiarità*”.

Alla stregua di tale norma, dunque, le autonomie locali, benché dispongano di ampi margini di discrezionalità in sede regolamentare, **con riferimento alla dirigenza, sono tenute al rispetto dei principi stabiliti dalla legge in materia .**

In particolare, tali principi sono fissati dall’art. 107 del Tuel, norma che è da ritenersi interamente vincolante e inderogabile nelle sue prescrizioni, come inequivocabilmente statuito dal IV comma laddove dispone che “*Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all’articolo 1,*

comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative”.

Ne consegue che qualsiasi atto (anche regolamentare) che vada ad incidere sulla titolarità delle funzioni dirigenziali – che, come detto, sono coperte da specifica riserva di legge – è illegittimo e va annullato.

Infatti, ai sensi del delineato superiore quadro normativo, **la potestà regolamentare** nella materia in esame può esplicarsi unicamente per delineare finalità e modi di esercizio delle funzioni, ma **non può affatto determinare una ripartizione difforme rispetto alla fonte primaria**. ~~Ma vi è di più~~

Con la deliberazione impugnata, come superiormente evidenziato, la Giunta Provinciale di Messina, non solo, ha surrettiziamente assegnato funzioni dirigenziali al personale di categoria D al di fuori di qualsiasi controllo e/o delega da parte del Dirigenti, ma, addirittura, in palese violazione del principio gerarchico, ha imposto ai Dirigenti una sorta di sotto ordinazione rispetto ai predetti funzionari con riferimento all'attribuzione del budget di spesa ai responsabili di unità organizzative di categoria D, la cui assegnazione è obbligatoria.

L'attribuzione di fatto delle predette funzioni dirigenziali ai funzionari di categoria D titolari delle posizioni organizzative si evince, infatti, dai seguenti indici:

1. assegnazione a detto personale di una piena autonomia funzionale e gestionale ed economica, essendo stato previsto, come detto, l'attribuzione obbligatoria di un budget ;
2. attribuzione della responsabilità del procedimento sino all'emanazione del provvedimento finale.

Detto status, peraltro, si rileva inconfutabilmente anche dall'esame dell'art. 10 comma III, laddove si precisa che *“I responsabili delle Unità organizzative che non abbiano qualifica dirigenziale possono svolgere, in piena autonomia funzionale e gestionale, ogni attività ed adottare tutti gli atti necessari all'esercizio delle funzioni loro affidate e per l'organizzazione della U.O...”*.

Alla stregua di quanto precede, appare, dunque, di tutta evidenza come le superiori previsioni sono del tutto in contrasto con le tassative attribuzioni ~~dirigenziali previste dal riportato art. 107 del Tuel, spettando ai Dirigenti:~~

- a) la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti (comma I);
- b) la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica...mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo (comma I);
- c) tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 (comma II);
- d) tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, nonché tutti gli atti di natura gestionale tra i quali rientrano gli atti di amministrazione e gestione del personale.

In sostanza, in base al citato articolo 107, spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dagli statuti e dai regolamenti, in conformità al principio secondo il quale i poteri di indirizzo

e di controllo politico amministrativo spettano agli organi di Governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane strumentali e di controllo.

La superiore norma stabilisce, dunque, in modo tassativo la linea di demarcazione tra sfera politica e gestionale, **escludendo la possibilità superare tale linea mediante lo strumento statutario- regolamentare, circostanza che, di contro, ricorre nella specie.**

~~Esemplificativa di tale contegno, del tutto contrario alle norme imperative, è la scelta della G.P. di assegnare all'articolo 8 comma 10 il potere di nomina "dei responsabili di unità organizzative non in possesso di qualifica dirigenziale" alla neo istituita Conferenza di Direzione, quando, come è noto, tra gli atti di gestione del personale rientra, la realizzazione e la gestione dell'area delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8 e seguenti del CCNL EE.LL del 31 marzo 1999: "Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni , previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità".~~

L'avere, dunque, sottratto ai dirigenti anche la possibilità di conferire gli incarichi di posizione organizzativa alle U.O. evidenzia, vieppiù, il palese intendimento della G.P. di Messina di svilire le attribuzioni che per legge loro spettano, nonché di intaccare illegittimamente la struttura gerarchica dell'organizzazione degli uffici.

Infine, le modifiche regolamentari introdotte dalla G.P. con la deliberazione impugnata si pongono in aperto contrasto con lo stesso art. 109 comma II del Tuel, superiormente riportato.

Invero, tale disposizione consente di conferire le funzioni dirigenziali ai funzionari **esclusivamente nei comuni nei quali non prestano servizio personale di qualifica dirigenziale**, talché, il divieto di far compartecipare dell'esercizio delle funzioni dirigenziali, ma anche della funzione di organo pubblico amministrativo, qual è il dirigente, anche dipendenti privi della superiore qualifica dirigenziale, - laddove in organico vi siano dirigenti - costituisce, di fatto, un divieto imperativo di carattere organizzativo, non soggetto a deroghe di sorta.

La correttezza del superiore assunto e, dunque, la palese illegittimità dell'operato della G.P., emerge, ancora, allorché si esamini il testo dell'art. 2 della L. 145/2002 che introducendo il comma 1 bis all'art. 17 del D.Lgs 165/2001 ha disciplinato il principio della delega di funzioni dirigenziali

Tale norma, infatti, prevede che, *in certe circostanze e a certe condizioni*, **i dirigenti possano delegare** alcune delle funzioni che l'articolo 17 del Dlgs 165/2001 assegna loro, **con ciò escludendo che tali funzioni possano essere direttamente assegnate ai funzionari dal Regolamento degli uffici e dei servizi, come nella specie.**

Tuttavia, per poter esercitare la delega, (che può concernere soltanto alcune delle competenze previste nell'articolo 17) è però necessario che ricorrano tre condizioni:

1. debbono esistere specifiche e comprovate ragioni di servizio;

2. la delega deve essere a tempo determinato (non si può però escludere a priori una proroga o una reiterazione del provvedimento);
3. la delega deve essere disposta con atto scritto e motivato (in relazione alle già viste esigenze di servizio).

Di contro, nella specie, è lo stesso regolamento che prevede, di fatto, la delega delle funzioni dirigenziali al personale di categoria D, **senza, tuttavia, che siano state minimamente rispettate le condizioni previste dalla normativa generale per il conferimento della stessa**

~~I superiori rilievi, dunque, rendono oltre modo palesemente illegittimo l'atto adottato dalla Giunta Provinciale di Messina che, conclusivamente, risulta in contrasto con i principi generali fissati dal D.Lgs 29/1993 che, con la sottolineatura della distinzione dei compiti di indirizzo, affidati agli organi di governo, da quelli gestionali, rimessi ai dirigenti, aveva a sua volta approfondito la separazione delle attribuzioni proprie dei dirigenti da quelle delle sottostanti qualifiche.~~

II) Violazione erronea e falsa applicazione degli art. 42 comma II lett. A e 48 del D. Lgs 267/2000

L'art. 42 comma II lett. A del D. lgs 267/2000 che dispone che *“Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: A) statuti dell'Ente e delle Aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art. 48 c. 3 criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi”* A propria volta l'art. 48 dispone che *“è altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio”*.

Senonché, l'articolo 13 del regolamento approvato con la deliberazione impugnata prevede espressamente che *“ 1 Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui al I comma dell'art. 1 della L. 241 del 1990 e suc-*

cessive modifiche ed integrazioni è istituita la conferenza di direzione.2 La conferenza è nominata dal presidente della provincia ed è composta dal segretario Generale che la presiede, dal capo di gabinetto dai dirigenti coordinatori pro tempore delle aree..3La conferenza opera nel rispetto degli indirizzi e delle direttive impartite dal presidente della provincia che , a tal fine può procedere in qualunque momento alla sua convocazione”.

Ora, con la superiore norma la G.P. ha di fatto creato un istituto non previsto, né dallo statuto provinciale approvato con la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 83 del 12 luglio 2001, né dalla deliberazione di Consiglio Provinciale n. 152/1999 (doc.2) che ha fissato i criteri generali cui la Giunta deve attenersi nel redigere il Regolamento degli uffici e dei servizi.

Con ciò operando, tuttavia, la G.P. ha palesemente leso le prerogative del Consiglio provinciale cristallizzate dai predetti art. 42 comma II lett. A e dall'art. 48 comma III del D. lgs 267/2000, così come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa: *“Dal tenore testuale delle su riferite norme emerge che la competenza a fissare i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, cui dovrà attenersi la potestà regolamentare esercitata dalla giunta, appartiene in via esclusiva al consiglio comunale. La ratio delle norme è conforme alle linee ispiratrici delle varie riforme che si sono succedute nel tempo in ordine al riparto di competenze fra consiglio comunale e giunta. Anche quando il legislatore ha voluto incrementare la competenza regolamentare di quest'ultimo organo in materia di ordinamento del personale e degli uffici, ha salvaguardato le prerogative essenziali del consiglio affidandogli compiti di indirizzo fondamentale (cfr. da ultimo, sul principio generale, Cons. St., sez. IV, 11 dicembre 2007, n. 6358; nella specifica materia dell'ordinamento del personale e degli uffici comunali cfr. i principi espressi da Cons. St. sez. V, 22 novembre*

2001, n. 5930 sia pur in relazione al sistema previgente) “(cfr. Consiglio di Stato V sezione sentenza n.827 del 13 febbraio 2009). Ma vi è di più.

Se l'articolo 8 comma 10 prevede, come superiormente riportato, la competenza di siffatta Conferenza di Direzione ad operare con proprio atto “*La nomina dei responsabili di unità organizzative non in possesso di qualifica dirigenziale*” eliminando, così, ogni prerogativa dei dirigenti in tal senso, addirittura l'art. 14 lettera e) prevede la competenza di siffatto organo a “*predisporre il piano triennale delle opere pubbliche ed ogni altro atto di programmazione e pianificazione intersettoriale, salvo diversa determinazione del Presidente. Per la istruttoria dei predetti strumenti di programmazione la Conferenza, secondo le indicazioni del presidente, può conferire la responsabilità istruttoria ad un dirigente o funzionario qualificato dell'Ente o istituire un apposito gruppo di lavoro.*”

Ancora una volta, dunque, siffatta previsione finisce per violare palesemente il quadro normativo superiormente riportato, assegnando a tale organo poteri propri del Consiglio Provinciale e privando, al contempo, i dirigenti delle prerogative proprie, soprattutto nella parte in cui si assegna la responsabilità istruttoria di atti di programmazione anche **a funzionari qualificati** senza, tuttavia, precisare in che cosa consista detta qualificazione.

Infine, non può non sottacersi come la norma di chiusura prevista dal comma II dello stesso art. 14 là dove prevede che “*la conferenza di direzione esercita, altresì, ogni altra attività ed adotta tutti gli altri provvedimenti che le dovessero essere conferiti con provvedimento del Presidente*” finisce col violare gli stessi principi generali fissati dal D.Lgs 29/93 e succ. mod. e integr. con la distinzione dei compiti di indirizzo, affidati agli organi di governo, da quelli gestionali, rimessi ai dirigenti.

Con detta norma, infatti, tale principio di separazione sembra essere stato superato, con l'assegnazione al Presidente della provincia di compiti e funzioni che vanno al di là dei compiti di indirizzo previsti dalle vigenti norme.

P.Q.M.

si chiede che Codesto Ecc.mo. T.A.R. voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare il provvedimento impugnato.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Il sottoscritto difensore dichiara che stante l'oggetto del ricorso (pubblico ~~impiego~~) lo stesso è esente dal pagamento del contributo unificato.

Il sottoscritto difensore dichiara inoltre che la copia in formato elettronico è conforme alla presente.

Messina, 30 giugno '11

Avv. Francesco Amalfa

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Sulle istanze come in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'ufficio notifiche presso la Corte d'Appello di Messina ho notificato il su esteso atto:

- **Alla Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente p.t.** ivi consegnandone copia a conforme all'originale a mani dell'addetto a ricevere le notificazioni sig.

Luca
30/6/11

[Signature]